

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART. 1. FINALITA'

1. Il Liceo Scientifico "A.Gallotta" considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

ART. 2 SCELTA METE

1. Le visite guidate, richieste dai coordinatori delle classi interessate, saranno autorizzate direttamente dal Dirigente scolastico e si svolgeranno con la partecipazione di tutti gli alunni e per un numero, di norma, non superiore a 4 nel corso dell'anno scolastico.
2. Rispetto ai viaggi d'istruzione, di anno in anno, il Collegio dei Docenti, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato Studentesco, indica fino a quattro mete per il biennio e fino a quattro mete per il triennio. Tra le mete individuate dal Collegio dei Docenti, gli alunni scelgono quella preferita da sottoporre al parere del Consiglio di Classe.
3. Il Consiglio di Classe prima di esprimere il parere sulle proposte degli alunni, li esamina, verificandone la coerenza con il curriculum di classe e con il Pof nonché l'effettiva possibilità di svolgimento e, nell'ipotesi di valutazione positiva, indica i nominativi dei docenti accompagnatori .

I viaggi di istruzione vanno richiesti dal consiglio di classe entro il 31 ottobre e potranno svolgersi dal 15 marzo al 15 aprile.

ART. 3 SORVEGLIANZA

1. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi, uno ogni quindici alunni o frazioni superiori a 5. E' necessario un accompagnatore in più ogni uno - due alunni in situazione di handicap, secondo le necessità. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare per ogni classe un accompagnatore in più, che subentrerà in caso di imprevisto. Gli accompagnatori devono essere scelti all'interno del Consiglio di Classe interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.
2. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.
3. I docenti accompagnatori comunicano tempestivamente al Dirigente Scolastico i

nominativi degli alunni assenti al momento della partenza.

4. I docenti accompagnatori, al rientro, devono predisporre una sintetica relazione scritta da consegnare al Dirigente scolastico.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI

1. Le richieste relative ai viaggi d'istruzione, da avanzare al Dirigente scolastico per la successiva autorizzazione formale da parte del Consiglio di Istituto, dovrà contenere l'indicazione della classe interessata, della località-meta, della data di svolgimento dell'iniziativa e delle finalità culturali e didattiche.

ART. 5 PARTECIPAZIONE

1. Si auspica la totale partecipazione della classe al viaggio di istruzione e, in ogni caso, il numero dei partecipanti, al di sotto del quale non potrà essere concessa l'autorizzazione, non dovrà essere inferiore ai 2/3 della classe.
2. Si possono unire gruppi classe per uno stesso viaggio d'istruzione o visita guidata, preferibilmente in numero non superiore a cinquanta alunni, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti accompagnatori.
3. Per ogni classe del triennio non si possono superare i 7 giorni (festivi inclusi) per anno scolastico. Per ogni classe del biennio non si possono superare i 4 giorni (festivi inclusi). Vanno escluse dal conteggio le visite guidate in orario scolastico e comunque limitate a 1 giorno.
4. Salvo particolari situazioni, i viaggi all'estero sono riservati agli studenti del triennio; scambi o iniziative di particolare valore culturale possono interessare anche classi del biennio.
5. In caso di non partecipazione dello studente al viaggio o alla visita guidata la quota versata sarà rimborsata solo nel caso in cui l'Agenzia preveda il rimborso della quota all'Istituto e sempre che l'assenza sia causata da gravi e documentati motivi. Va esclusa dal rimborso la penale applicata dalle agenzie di viaggio.

ART. 6 NORME FINALI

1. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.
2. I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; durante il loro svolgimento *vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.*